

## REGOLAMENTO SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

### ART. 1 - ASSISTITI

I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti a TEMA Vita - **Mutua con Socio Sostenitore Banca Tema**, in seguito per brevità denominata *Mutua*.

### ART. 2 - SUSSIDI ALLA FAMIGLIA

La *Mutua*, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell'associato:

N° Sussidio	Tipologia di Sussidio	Beneficiari	Importo una tantum
1	<b>Sussidio per la nascita di un figlio</b> , destinato all'acquisto di materiali e beni per la prima infanzia.	Soci	<b>50,00 € per figlio</b>
2	<b>Sussidio per il figlio iscritto al 1° anno dell'Asilo Nido o al 1° anno della Scuola dell'infanzia</b> (l'uno esclude l'altro) destinato all'acquisto di materiale scolastico o alla tassa di iscrizione alla scuola.	Figli minorenni di Soci	<b>50,00 € per figlio</b>
3	<b>Sussidio per il figlio iscritto alla classe prima della Scuola Primaria</b> destinato all'acquisto di materiale scolastico o dispositivi informatici.	Figli minorenni di Soci	<b>50,00 € per figlio</b>
4	<b>Sussidio per il figlio iscritto alla classe prima della Scuola secondaria di 1° grado</b> destinato all'acquisto di materiale scolastico o dispositivi informatici.	Figli minorenni di Soci	<b>50,00 € per figlio</b>
5	<b>Sussidio per il figlio iscritto alla classe prima della Scuola secondaria di 2° grado</b> destinato all'acquisto di materiale scolastico o dispositivi informatici.	Figli minorenni di Soci	<b>50,00 € per figlio</b>

**I sussidi di cui ai punti 1. 2. 3. 4. e 5. sono dovuti solo nel caso in cui l'acquisto sia effettuato presso esercente convenzionato con la *Mutua*.** Nel caso in cui si utilizzino soggetti non convenzionati i sussidi non saranno dovuti a meno che il socio sia residente in una zona non coperta da negozi convenzionati.

Il sussidio di cui al punto 1 è dovuto solo per il figlio nato successivamente all'accoglimento della domanda di ammissione a socio e pagamento della quota associativa e del contributo associativo annuo.

I sussidi innanzi riportati sono erogati per anno e per nucleo familiare, dove per nucleo familiare si intende il Socio, il coniuge del Socio (eventualmente anch'esso Socio della *Mutua*) ed i figli minorenni del Socio, anche se non conviventi.

Per beneficiare dei sussidi alla famiglia, il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio allegando le documentazioni di spesa previste per ogni singolo sussidio e il nome e cognome del figlio per il quale il sussidio è richiesto.

I sussidi alla famiglia sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

### **ART. 3 - LIMITI AI SUSSIDI ALLA FAMIGLIA**

I sussidi indicati al precedente art. 2 sono erogati fino all'occorrenza massima della spesa sostenuta e dimostrata da apposito documento fiscale.

I sussidi alla famiglia, inoltre, non sono dovuti se dipendenti da:

- documenti di spesa carenti e/o non forniti in originale, se richiesti;
- presentazione di domanda di sussidio da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo familiare per i medesimi beneficiari.

### **ART. 4 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA**

Le prestazioni previste nel presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del **30esimo** giorno successivo alla firma della domanda di ammissione a Socio rilasciata presso le filiali Banca Tema o negli Uffici della *Mutua*. Nel caso di adesione online attraverso il sito internet della Mutua o la relativa app le prestazioni decorrono dalle ore 24:00 del **30esimo** giorno successivo alla domanda di ammissione completata, caricata e firmata. In tutti i casi previa verifica dell'accettazione della domanda e il pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Negli anni successivi al primo, l'erogazione dei sussidi alla famiglia non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto ai sussidi alla famiglia cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **30esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate.

### **ART. 5 - DURATA DELLA COPERTURA**

L'assistenza erogata dalla *Mutua* attraverso i sussidi di cui al presente regolamento ha durata annuale e scade alle ore 24:00 della ricorrenza annuale del giorno di ammissione a Socio.

### **ART. 6 - CRITERI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE**

L'erogazione dei sussidi previsti dal presente regolamento avviene dietro presentazione della relativa domanda di sussidio completa alla *Mutua* o cartacea (nelle filiali Banca Tema o negli Uffici della Mutua) o digitale attraverso il sito internet della Mutua o la relativa APP.

La domanda di sussidio deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla *Mutua* e firmata dal beneficiario indicando il numero del conto corrente bancario per l'accredito. La

presentazione del modulo, da parte di persona delegata, deve essere accompagnata da un documento di identità del socio beneficiario del rimborso.

Le richieste di sussidio devono pervenire alla *Mutua*:

- ✓ per il sussidio di cui al punto 1 entro 180 giorni dalla data di nascita;
- ✓ per il sussidio di cui ai punti 2-3-4 e 5 entro 180 giorni dalla data presente sul documento fiscale emesso a seguito del pagamento della prestazione per la quale si richiede il sussidio.

Nessun sussidio spetterà al Socio che presenterà la domanda trascorso tale termine.

La richiesta di sussidio per i nuovi nati, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *Documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale per l'infanzia ed il nominativo del bambino figlio del Socio della Mutua;*
- ✓ *Certificato di nascita.*

La richiesta di sussidio per figlio iscritto per la prima volta all'Asilo Nido o alla Scuola dell'Infanzia, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *Documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale per l'infanzia ed il nominativo del bambino figlio del Socio della Mutua.*

La richiesta di sussidio per acquisto di materiale scolastico e dispositivi informatici per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Primaria, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *Documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale oggetto del sussidio ed il nominativo del bambino figlio del Socio della Mutua.*

La richiesta di sussidio per acquisto di materiale scolastico o dispositivi informatici per il figlio frequentante la classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *Documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale di oggetto di sussidio ed il nominativo del ragazzo figlio del Socio della Mutua.*

La richiesta di sussidio acquisto di materiale scolastico e dispositivi informatici per il figlio iscritto al primo anno della Scuola Secondaria di 2° grado, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *Documento fiscale (scontrino o fattura) rilasciato da esercente convenzionato indicante l'acquisto del materiale di oggetto di sussidio ed il nominativo del ragazzo figlio del Socio della Mutua.*

Il Socio deve consentire eventuali controlli disposti dalla *Mutua* e fornire alla stessa ogni informazione relativamente alla richiesta di liquidazione del sussidio.

In caso di morte del beneficiario gli eredi sottoscriveranno il modulo di richiesta sussidio, allegando il certificato di morte e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei legittimi eredi con indicazione delle modalità di rimborso.

#### **ART. 7 - DEFINIZIONE DI ESERCENTE CONVENZIONATO**

Per "*esercente convenzionato*" si intendono tutti i Soci, Clienti e potenziali Clienti di Banca TEMA (socio sostenitore della Mutua) titolari di aziende esercenti attività di commercio al minuto e all'ingrosso, artigiani, operatori del settore primario e terziario che hanno sottoscritto apposita convenzione con la *Mutua*. Con l'accordo stipulato tra "*esercente convenzionato*" e *Mutua*, il Socio della *Mutua* beneficia di un trattamento di favore negli acquisti e nei servizi erogati dalle aziende convenzionate, oltre a poter richiedere l'eventuale liquidazione per i sussidi indicati nell'art. 2 del presente regolamento.

#### **ART. 8 - GESTIONE MUTUALISTICA**

Alla fine di ogni anno sociale, in base alle risultanze di bilancio e all'andamento complessivo delle erogazioni per sussidi alla famiglia il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* potrà apportare variazioni alle condizioni previste nel presente Regolamento. Le variazioni possono riguardare sia l'importo dei sussidi che le condizioni di accesso ai medesimi da parte degli Associati. Dette variazioni saranno attuate con l'inizio dell'esercizio successivo alla data della delibera di variazione e portate a conoscenza del socio tramite pubblicazione sul sito internet ufficiale della Mutua.

#### **ART. 9 - DISPOSIZIONI ESECUTIVE**

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio. Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

#### **ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.